



CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE

XIII[^] Edizione

DIRITTO COSTITUZIONALE

www.foxpol.it

info@foxpol.it

www.facebook.com/associazionefoxpol

Docenza: **AVV. GUENDALINA QUAGLIA**

- **Le Fonti regionali**
- **I Regolamenti**
- **Le Ordinanze**
- **Gli Usi e le Consuetudini**
- **Gli Organi Costituzionali di rilievo Costituzionale**
- **Il principio di separazione dei poteri**

Gli Statuti regionali

Sono le leggi fondamentali delle Regioni con cui esse disciplinano la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Ci sono 5 Regioni a **Statuto speciale** (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta) il cui Statuto viene adottato con legge costituzionale.

Tutte le altre Regioni sono a **Statuto ordinario**, che viene approvato dai rispettivi Consigli Regionali a maggioranze più rafforzate rispetto a quelle con le quali vengono adottate le leggi regionali.

Le Leggi Regionali

Le leggi regionali hanno lo stesso rango delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge.

L'organo legislativo della Regione è il Consiglio regionale, eletto dai cittadini.

La Costituzione all'**art. 117** attribuisce alle Regioni il potere di adottare proprie leggi; ciò è conseguenza del principio fondamentale di riconoscimento delle autonomie locali di cui all'art. 5: *“La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”* La potestà legislativa regionale si estende a tutta una serie di materie eccetto a quelle elencate all'art. 117 e riservate alla potestà legislativa del Parlamento.

In particolare l'art. 117 prevede materie in cui può legiferare solo il Parlamento (difesa, immigrazione, armi, sicurezza nazionale, ..) e materie di c.d. legislazione concorrente, nelle quali possono legiferare anche le Regioni, nel rispetto di principi generali indicati dal Parlamento (salute, istruzione, lavoro, ...).

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI

I Regolamenti statali

Sono fonti di diritto secondario, subordinate sia alla Costituzione e alle leggi costituzionali, che alla legge ordinaria e agli atti aventi forza di legge.

Sono atti **sostanzialmente normativi** ma **formalmente amministrativi** in quanto emanati da organi del potere esecutivo.

In base all'autorità che li emana si distinguono in:

- **governativi**, in quanto deliberati dal Consiglio dei Ministri;
- **ministeriali o interministeriali**, in quanto deliberati dal singolo Ministro o da più Ministri competenti sulla stessa materia;
- Di altre autorità, per esempio se li adottano per disciplinare la loro organizzazione interna.

In base al loro contenuto, si distinguono in :

· **regolamenti di esecuzione o attuazione**

contengono norme che spiegano la legge entrando in dettagli che essa non precisa e permettendone la concreta attuazione;

· **regolamenti indipendenti**

in quanto non esiste alcuna norma primaria da dettagliare; tali regolamenti suppliscono a un vuoto legislativo, là dove non ci sia riserva di legge.

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI

I Regolamenti locali

Tutte le **Regioni** sono titolari di potestà regolamentare nelle materie in cui hanno potere di emanare una legge.

I **Comuni e le Province** hanno potestà regolamentare nelle materie stabilite per legge: possono emanare regolamenti che non contrastino con le leggi o con i regolamenti statali e regionali, per esempio in materia di finanza locale, igiene, polizia locale, edilizia, funzionamento dei servizi pubblici dei quali gli stessi enti locali hanno la gestione.

LE FONTI SECONDARIE: LE ORDINANZE

Le Ordinanze

Sono atti adottati dall'Amministrazione pubblica al ricorrere di particolari situazioni di necessità e urgenza, con il **fine di soddisfare un interesse pubblico** (quale la sicurezza pubblica, l'igiene pubblica, la salute pubblica).

Hanno **forza normativa**, nella misura in cui – pur essendo fonti secondarie – possono derogare, per un tempo determinato, alla legge, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

I requisiti di validità delle ordinanze sono:

- il ricorrere di situazioni di **necessità e urgenza**;
- la previsione della loro efficacia per un **tempo determinato**;
- la **motivazione**;
- il **rispetto dei principi** generali dell'ordinamento.

Il classico esempio di ordinanze cc.dd. contingibili e urgenti sono quelle disciplinate all'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali.

LE FONTI SECONDARIE: LE ORDINANZE

Art. 54 T.U.E.L.

4. Il **sindaco**, quale ufficiale del Governo, adotta con atto **motivato** provvedimenti, contingibili e urgenti nel **rispetto dei principi** generali dell'ordinamento, **al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana**. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a **tutelare l'integrità fisica della popolazione**, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a **prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità**, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

LE FONTI TERZIARIE: GLI USI E LE CONSUETUDINI

Gli usi e le consuetudini

Gli usi o consuetudini si collocano tra le **fonti terziarie** del diritto.

Sono fonti **non scritte**, in quanto non acquistano validità ed efficacia attraverso l'imposizione di un atto avente forma scritta come le fonti primarie o secondarie.

La consuetudine è una regola di condotta, osservata costantemente nel tempo da tutta una generalità di soggetti (per esempio in materia di fiere e mercati tradizionali tra allevatori e compratori di bestiame) con la convinzione di obbedire a un imperativo giuridico.

Le consuetudini non possono contrastare con le fonti di grado superiore.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: GLI ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILEVO COSTITUZIONALE

Lo Stato è titolare del potere politico inteso come il potere di imporre la propria volontà sugli altri attraverso l'uso della forza.

Per fare ciò esso si serve degli **organi costituzionali**, i quali prendono parte alla funzione politica individuando i fini che lo Stato in quel momento vuole perseguire.

Gli organi costituzionali sono:

- Parlamento
- Governo
- Magistratura (non propriamente organo costituzionale perché indipendente dal potere politico)
- Presidente della Repubblica
- Corte Costituzionale

Ci sono poi i cc.dd. **organi di rilievo costituzionale** che sono richiamati dalla Costituzione ma non sono da essa regolati e neppure partecipano della funzione politica. Sono disciplinati dalla legge ordinaria e sono:

- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (noto come CNEL)
- Corte dei Conti
- Consiglio di Stato
- Consiglio Supremo di Difesa

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI

POTERE LEGISLATIVO



PARLAMENTO

POTERE ESECUTIVO



GOVERNO

POTERE GIUDIZIARIO



MAGISTRATURA



DIRITTO COSTITUZIONALE: V MODULO

FINE V MODULO

